

Rif. n. DS2259_1

Unione Nazionale Consumatori
c.a. del legale rappresentante
pro tempore
Via Duilio, 13
00192 - Roma
PEC: consumatori@pec.it

COMUNICAZIONE VIA PEC

OGGETTO: istanza di intervento pervenuta in data 3 agosto 2018 (prot. 57853).

Si comunica che l'Autorità, nella sua adunanza del 30 gennaio 2019, ha esaminato la fattispecie segnalata e ne ha deliberato l'archiviazione per inapplicabilità della legge, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), del "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015.

L'Autorità, in particolare, ha ritenuto che risultino assenti i presupposti richiesti dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del Consumo" e successive modificazioni.

Peraltro, in riscontro ad una richiesta di informazioni, Philip Morris Italia S.r.l. ha fatto presente di non aver mai instaurato alcun rapporto contrattuale con web influencer per la promozione sui social network del dispositivo IQOS. Inoltre, il professionista ha evidenziato che nel caso di dazioni gratuite di tale dispositivo raccomanda di rendere noto che lo stesso è stato dato in regalo da Philip Morris.

L'Autorità ringrazia per l'attenzione riservata allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

